

**REGOLAMENTO (CE) N. 1232/94 DELLA COMMISSIONE**

del 30 maggio 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3450/93<sup>(6)</sup>, ha fissato nell'allegato II l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1192/94<sup>(7)</sup>, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 316 del 17. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 132 del 27. 5. 1994, pag. 16.